



I LEGISLATORI REGIONALI NELLA FASE DISCENDENTE
2 SETTEMBRE 2024

I legislatori regionali nella fase
discendente: l'esperienza delle Regioni
Marche ed Emilia-Romagna

di Massimiliano Malvicini

Ricercatore in Diritto costituzionale e pubblico
Università degli Studi del Piemonte Orientale



I legislatori regionali nella fase discendente: l'esperienza delle Regioni Marche ed Emilia- Romagna*

di Massimiliano Malvicini

Ricercatore in Diritto costituzionale e pubblico
Università degli Studi del Piemonte Orientale

Abstract [It]: Il contributo analizza la partecipazione alla fase discendente del processo di integrazione europea delle regioni Marche ed Emilia-Romagna approfondendo, in particolare, gli strumenti e istituti che disciplinano l'adozione della legge regionale europea. Nella stessa prospettiva, particolare attenzione verrà dedicata a due casi studio: quello dell'attuazione della direttiva c.d. *Habitat* e della direttiva c.d. *IPPC*.

Title: The regional legislator in the implementation of European law: the experience of Marche and Emilia Romagna

Abstract [En]: The paper analyzes the implementation of European law in Marche and Emilia Romagna focusing on the regional implementing regulations law. In doing so, two case studies will be examined: the implementation of the so-called Habitats EU Directive and the transposition of the so-called IPPC EU Directive.

Parole chiave: Legge regionale europea; diritto dell'UE; Marche; Emilia-Romagna fonti del diritto

Keywords: Member states' EU implementing regulations; EU law-making process; Marche; Emilia Romagna; sources of regulation

Sommario: **1.1.** La Regione Marche: la disciplina statutaria e legislativa. **1.2.** La prassi (2012-2024). **2.1.** La Regione Emilia-Romagna: la disciplina normativa. **2.2.** La prassi (2012-2024).

1.1. La Regione Marche: la disciplina statutaria e legislativa

Lo Statuto delle Marche¹ contiene un esplicito riferimento alla partecipazione² della Regione all'attività politica e normativa sovranazionale³. L'art. 2 afferma che essa “opera nel quadro dei principi fondamentali e delle norme dell'Unione europea perseguendo la valorizzazione delle politiche comunitarie e la collaborazione con le altre Regioni d'Europa, garantendo altresì la propria partecipazione alla vita dell'Unione e al processo di integrazione della stessa, nel rispetto delle diverse culture”. In applicazione

* Articolo sottoposto a referaggio.

¹ Legge statutaria 08 marzo 2005, n. 1, in B.U. 15 marzo 2005, n. 1, speciale n. 1.

² Sul punto cfr. E. ALBANESI, L. CALIFANO, *I rapporti di rilievo internazionale e comunitario*, in L. CALIFANO, G.M. SALERNO (a cura di), *Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Marche*, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 341-358, spec. 349 ss.

³ In generale, sul rapporto tra attuazione del diritto europeo e Regioni cfr., *ex plurimis*, M. CARTABIA, V. ONIDA, *Le regioni e l'Unione europea*, in M.P. CHITI, G. GRECO (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo europeo*, Parte Generale, Giuffrè, Milano, 2007, vol. II, 991-1029; G. MORGHESI, *La partecipazione degli enti territoriali italiani ai processi decisionali dell'unione europea*, in E. TRIGGIANI, A.M. NICO, M.G. NACCI (a cura di), *Unione europea e governi territoriali: risorse, vincoli, controlli*, Bari, Cacucci, 2018, pp. 91-107.

di questo principio, il successivo art. 21, dedicato alle funzioni del Consiglio regionale, stabilisce che esso esercita la potestà legislativa e le altre funzioni conferite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi, approvando le leggi e i regolamenti regionali, inclusi quelli che provvedono a dare attuazione ed esecuzione agli atti dell'Unione europea (alla materia fa un richiamo anche l'art. 35 dello Statuto, dedicato all'attuazione del diritto dell'Unione attraverso l'esercizio della potestà regolamentare). Non sono presenti riferimenti concernenti la sessione europea o la legge regionale comunitaria o europea, materia che viene disciplinata dal regolamento del Consiglio - Assemblea legislativa della Regione.

Il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Consiglio - Assemblea legislativa regionale⁴ contiene specifiche disposizioni finalizzate all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione Europea (capo III del titolo II).

Le disposizioni di rilievo sono gli artt. 118 e 119⁵.

L'art. 118 è dedicato alla cd. "sessione europea", ossia alla convocazione dell'Assemblea regionale finalizzata all'esame del rapporto sullo stato di attuazione delle politiche europee e all'approvazione della proposta di legge europea regionale annuale. Durante la riunione dell'Assemblea in sessione europea non è ammesso l'inserimento di altri argomenti all'ordine del giorno, salvo i casi di assoluta urgenza riconosciuti dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi.

Al fine di salvaguardare i poteri dell'Assemblea, il regolamento stabilisce che la convocazione in sessione europea si perfeziona anche nel caso in cui la Giunta non abbia presentato la proposta di legge europea regionale annuale.

Dal punto di vista organizzativo, ad oggi non è prevista una specifica struttura nell'ambito della Giunta competente a svolgere questa attribuzione: al di là della responsabilità in materia di rapporti con l'Unione spettante al Presidente della Giunta, sono almeno due le strutture che sembrerebbero poter partecipare al perfezionamento della proposta di legge europea regionale annuale: la segreteria generale della Giunta e il Dipartimento Programmazione integrata, UE e Risorse finanziarie, umane e strumentali.

⁴ Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 70 del 4 luglio 2017 con deliberazione n. 56 (in BUR n. 81 del 27 luglio 2017) Testo vigente come modificato dalla deliberazione n. 86 del 18 dicembre 2018 (in BUR n. 118 del 27 dicembre 2018) e dalla deliberazione n. 35 del 17 maggio 2022 (in BUR n. 43 del 26 maggio 2022).

⁵ Una particolare menzione meriterebbe l'Art. 120 del Regolamento interno dell'Assemblea, rubricato "Partecipazione al processo normativo europeo", in cui si prevede quanto segue: "1. Ai fini della partecipazione della Regione al processo normativo europeo, la Commissione competente in materia di affari europei ed internazionali esamina il programma legislativo annuale della Commissione europea, non appena reso pubblico, nonché i singoli progetti degli atti normativi e non normativi europei, non appena ricevuti dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, nonché ogni altra proposta formulata dalle Istituzioni europee nell'ambito della procedura di formazione del diritto e delle politiche europee. 2. La stessa Commissione, nella medesima seduta assembleare in cui riferisce in merito agli atti di cui al comma 1, può sottoporre all'approvazione dell'Assemblea apposite proposte di risoluzione ai sensi del comma 6 dell'articolo 130. 3. Per l'esame degli atti di cui al presente articolo si osservano le procedure stabilite dall'articolo 86 [istruttoria in Commissione in sede referente], in quanto applicabili".

Sulla base di queste premesse, il successivo art. 119 specifica i moduli procedurali attraverso i quali devono essere esaminati lo stato di attuazione delle politiche europee e la proposta di legge europea annuale dalle commissioni e dall'Assemblea. Quanto al primo, la disposizione delinea un procedimento speciale, che presuppone il coinvolgimento in sede referente dalla Commissione competente in materia di affari europei ed internazionali e, per l'espressione di un parere sulle parti di rispettiva competenza, dalle altre Commissioni nonché, sulla base della normativa vigente, dal Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) e dal Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (CREL)⁶, al quale segue l'esame in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Consiglio - Assemblea legislativa regionale è la II Commissione consiliare permanente (Sviluppo economico, formazione professionale e lavoro, affari europei e internazionali, settore primario) ad essere competente in sede referente nell'ambito dell'iter *ex art.* 119.

Quanto all'esame della legge regionale europea, il Regolamento si limita ad affermare che in materia si applicano, per quanto compatibili, le tradizionali norme dedicate al procedimento legislativo e di approvazione degli atti da parte dell'Assemblea, contenute presso l'intero titolo II.

1.2. La prassi (2012-2024)

Nonostante le norme contenute nello Statuto e nel regolamento interno del Consiglio, dal 2012 al 2024 la regione Marche non ha approvato alcuna una legge europea annuale. Gli ultimi esempi in materia risalgono al periodo 2008-2011, quando la Regione ha perfezionato due leggi comunitarie annuali, sulla base della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14, recante "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie". La legge 14/2006, che contiene riferimenti alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 (cd. "Buttiglione"), specifica che al fine di dare tempestiva attuazione alle direttive comunitarie adottate nelle materie di propria competenza, la Regione deve garantire il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari attraverso la presentazione da parte della Giunta, entro il 31 maggio di ogni anno, della proposta di legge comunitaria regionale al Consiglio-Assemblea Regionale, riferendo contestualmente sullo stato di conformità della legislazione

⁶ Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) è un organo consultivo delle rappresentanze regionali dell'economia e del lavoro, istituito con legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 (modificata con legge regionale 15 luglio 2008, n. 21). Il CREL esprime pareri obbligatori su alcuni atti normativi e di programmazione (e.g. il bilancio di previsione e gli altri atti di programmazione economico-finanziaria compresi quelli in materia di tributi e tariffe regionali; gli atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale; gli atti di indirizzo alla Giunta regionale nelle materie economiche e del lavoro; e pareri facoltativi sulle questioni di maggiore rilevanza per l'assetto economico della Regione (fra questi sono ricompresi quelli riguardanti gli atti di programmazione, di piano e di programma operativo regionale concernenti l'attuazione delle politiche europee).

regionale alle disposizioni comunitarie e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione (art. 3).

I contenuti della legge comunitaria regionale sono specificati nell'art. 4 della l. 14/2006: essa deve recepire gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive comunitarie, e disporre quanto ritenuto necessario per l'attuazione dei regolamenti comunitari; inoltre, essa deve dettare le disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione, contenere le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all'attuazione o all'applicazione degli atti comunitari e individuare gli atti normativi comunitari alla cui attuazione la Giunta regionale è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.

Si faccia attenzione. Nel periodo precedente al 2012 l'approvazione di leggi comunitarie annuali non rappresentava l'unico strumento utilizzato dalla Regione Marche per dare attuazione alla normativa europea: si segnala almeno un caso in cui essa è stata attuata attraverso l'approvazione di una specifica legge regionale "ad hoc" (la legge regionale 4 ottobre 2004, n. 18 norme relative al controllo del pericolo di incidenti rilevanti. Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 sul rischio industriale. Attuazione della Direttiva 96/82/CE.). A questa soluzione, del resto, sembrerebbe fare riferimento anche la più recente esperienza istituzionale marchigiana: risale al 2023 l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica attraverso l'approvazione della legge regionale 25 maggio 2023, n. 7.

L'attuazione del diritto dell'Unione attraverso l'approvazione di specifiche leggi regionali, diverse dalla legge annuale europea, è confermata anche dall'attuazione della Direttiva 96-61 del 24 novembre 1996 IPPC in tema di inquinamento degli impianti industriali, il cui recepimento si è perfezionato attraverso le norme contenute in due leggi regionali. In primo luogo, la legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 recante disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale, successivamente abrogata, ove si prevedeva, presso le disposizioni transitorie e finali, che "fino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372 (Attuazione direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), la Regione sarebbe stata l'autorità competente per i progetti di cui all'allegato del medesimo decreto legislativo. In secondo luogo, la legge regionale 4 ottobre 2004, n. 18 (Norme relative al controllo del pericolo di incidenti rilevanti. Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 sul rischio industriale. Attuazione della Direttiva 96/82/CE), all'interno della quale l'unico riferimento è quello contenuto presso l'art. 12 (Raccordo con la Valutazione di impatto ambientale - VIA), ove si prevede, al comma quarto, che relativamente alle procedure per gli stabilimenti soggetti anche all'attuazione della

direttiva 96/61/CE, l'autorità competente è quella individuata con delibera della Giunta regionale n. 1073/2002.

Anche per quanto riguarda la direttiva “Habitat” non si è approvata una specifica legge europea annuale. Al contrario, le norme della direttiva sono state attuate mediante una serie di disposizioni contenute in una pluralità di atti legislativi (e non si deve escludere l'attuazione anche attraverso atti della Giunta), tra cui, di recente, la l.r. 21 marzo 2024, n. 4 “Norme transitorie in materia di realizzazione di impianti fotovoltaici in attuazione degli articoli 9, terzo comma, 41, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione”; l.r. 30 novembre 2023, n. 19 “Norme della pianificazione per il governo del territorio”; l.r. 7 novembre 2018, n. 44, “Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria” e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria”.

2.1. La Regione Emilia-Romagna: la disciplina normativa

La Regione Emilia-Romagna prevede norme di carattere generale e procedurale nello Statuto e nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa dedicate al recepimento del diritto dell'Unione Europea⁷. A tal fine, essa ha anche aggiornato la legge regionale c.d. di “procedura” (risalente al periodo pre-2012): si tratta della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14.

Dal 2012 al 2024 si segnala, seppur con un andamento non costante nel tempo, l'approvazione di cinque leggi regionali annuali (alle quali si associa uno specifico collegato, anch'esso inserito in una legge regionale), dal contenuto tipizzato. Ad ogni buon conto, non è da escludersi che, soprattutto negli ultimi anni, l'attuazione del diritto dell'Unione Europea si sia perfezionato anche attraverso l'inserimento di norme applicative del diritto UE in altre leggi e/o mediante l'approvazione di atti amministrativi/altri atti di competenza della Giunta.

Lo Statuto dell'Emilia-Romagna⁸ contiene alcuni principi generali sulla partecipazione della Regione alle politiche dell'Unione. L'art. 11 dello Statuto afferma che essa conforma la propria azione ai principi ed agli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale e comunitario e partecipa al processo di costruzione ed integrazione europea; del pari, l'art. 12 statuisce che essa partecipa alle decisioni dirette

⁷ Sul punto cfr. E. FERIOLI, *Le attività di rilievo internazionale e i rapporti con l'Unione Europea*, in M. BELLETTI, F. MASTRAGOSTINO, L. MEZZETTI (a cura di), *Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Emilia-Romagna*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 335 ss., spec pp. 348-351.

Sull'esperienza antecedente al 2012 v. A. VOLTAN, *La nuova legge regionale n. 16/2008 sull'attività comunitaria, internazionale ed interregionale della Regione Emilia-Romagna*, in *Le Istituzioni del federalismo*, n. 1, 2008; E. RICCIARDELLI, *Il metodo della Regione Emilia-Romagna per la partecipazione in fasce ascendente e per l'attuazione del diritto comunitario*, in *Le Istituzioni del federalismo*, suppl. n. 5, 2008.

⁸ Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13; testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge regionale 27 luglio 2009, n. 12; legge regionale 16 dicembre 2013, n. 25; legge regionale 7 novembre 2022, n. 18.

alla formazione degli atti normativi comunitari, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato. In questa prospettiva, la Regione deve provvedere direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea, attraverso l'approvazione di leggi o, sulla base di esse, di norme regolamentari approvate dalla Giunta regionale o, ancora, ove per l'attuazione non sia richiesta una preventiva regolazione della materia, provvedere con atti dell'Assemblea o della Giunta regionale (secondo le rispettive competenze e secondo la disciplina prevista dallo Statuto per leggi e regolamenti). Nella stessa prospettiva, la Regione deve determinare con legge il periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento legislativo; ai sensi del successivo art. 28 dello Statuto la deliberazione degli atti generali attuativi delle norme dell'Unione europea, salvi i casi previsti dalla legge, spetta all'Assemblea legislativa regionale (lett. "g").

In applicazione delle disposizioni contenute nello Statuto regionale intervengono alcune norme del regolamento interno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna⁹. Il riferimento è principalmente all'art. 38 del Regolamento, rubricato "Partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario". Esso prevede che ogni anno sia assegnato in sede referente alla commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea (che si riunisce in sessione speciale), e alle altre commissioni (in sede consultiva), il progetto di legge per il periodo di recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento legislativo (esame che può essere contestuale a quello del programma legislativo annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario). Entro ventiquattro giorni dalla data di assegnazione, ciascuna commissione coinvolta in sede consultiva esprime parere sul progetto di legge, mentre la commissione competente in materia di Unione Europea deve concludere l'iter di esame entro quaranta giorni dall'assegnazione del progetto di legge di recepimento. Nell'ambito dell'iter in sede referente, la commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea – ad oggi individuata nella Commissione I - Bilancio, Affari generali ed istituzionali – esamina i progetti e gli atti comunitari trasmessi all'Assemblea dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e, tenuto conto del parere delle altre Commissioni, esprime le sue osservazioni approvando apposita risoluzione o fornendo specifico parere in merito.

In ottica strumentale alla "sessione europea", spetta alla Giunta perfezionare l'istruttoria tecnica, volta all'analisi del programma di lavoro annuale della Commissione europea. L'istruttoria coinvolge il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione Europea, costituito con determinazione del Direttore Generale

⁹ Deliberazione dell'assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna 28 novembre 2007, n. 143; testo coordinato con la deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014; deliberazione assembleare n. 82 del 24 maggio 2022. Sul punto v. C. FASONE, *L' "europeizzazione" dei Consigli regionali. Il caso dell'Emilia-Romagna*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, nn. 167-168, 2010, p. 174 ss.

Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni della Regione e il Servizio affari legislativi e aiuti di Stato della Giunta, con la collaborazione dei settori che forniscono i loro contributi per gli ambiti di loro competenza, portando all'elaborazione del Rapporto conoscitivo della Giunta regionale per la sessione europea¹⁰.

Parallelamente al Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale, la fonte che ad oggi disciplina le forme e modalità di recepimento periodico della normativa dell'Unione Europea è la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 recante “Norme sulla partecipazione della regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione Europea, sulle attività di rilievo internazionale della regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale”¹¹. Anche grazie agli aggiornamenti intervenuti nel corso degli anni, la legge 16/2008 fornisce le principali indicazioni rispetto ai contenuti della legge annuale europea, qualificandosi, almeno nei suoi principi, come la legge di procedura di recepimento per l'Emilia-Romagna. In particolare, è l'art. 9 della l. 16/2008 a fornire preziose indicazioni in merito: esso stabilisce che la legge europea regionale: a) provvede al recepimento e all'attuazione delle direttive europee, rimandando ad eventuali ulteriori atti di attuazione, dell'Assemblea legislativa o della Giunta, per perfezionarne il recepimento; b) dispone in ordine all'esecuzione dei regolamenti europei, qualora necessario, indicando i casi in cui la Giunta può disciplinare l'esecuzione con regolamento regionale e dettando criteri e principi direttivi; c) dispone in ordine all'esecuzione degli atti dell'Unione europea di natura amministrativa, in particolare delle decisioni adottate dalla Commissione europea, che comportano obblighi di adeguamento per la Regione; d) detta disposizioni per l'esecuzione delle sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea; e) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti dell'Unione europea citati precedentemente; f) individua gli atti normativi dell'Unione europea alla cui attuazione o applicazione la Giunta è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi all'uopo necessari; g) reca le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea.

Ciò posto, l'ultimo comma dell'art. 9 stabilisce altresì che per assicurare la tempestività del recepimento delle direttive, la legge annuale europea deve indicare il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione, cui la legge stessa eventualmente rimandi e, più in generale, i termini per gli

¹⁰ F. MASTRAGOSTINO, A. DE MICHELE, *Il sistema amministrativo della Regione Emilia-Romagna*, in *Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Emilia-Romagna*, cit., p. 140 ss.

¹¹ Testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge regionale 11 maggio 2018, n. 6; legge regionale 12 luglio 2023, n. 7.

adempimenti relativi ad ulteriori obblighi di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione).

2.2. La prassi (2012-2024)

Nel periodo 2012-2024, sulla base della legge regionale di procedura n. 16/2008 (revisionata nel 2018 e nel 2023) sono state adottate cinque leggi regionali annuali di recepimento di normativa UE: la legge regionale 27 giugno 2014, n. 7 (legge comunitaria per il 2014), la legge regionale 16 luglio 2015, n. 9 (legge comunitaria per il 2015), la legge regionale 30 maggio 2016, n. 9 (legge comunitaria per il 2016), la legge regionale 18 luglio 2017, n. 14 (legge comunitaria per il 2017) e la legge regionale 20 maggio 2021, n. 4 (che, per la prima volta, prende il nome di legge europea per il 2021); rispetto a questo andamento, è significativo che, dopo un quadriennio di recepimenti annuali, dal 2018 si segnala l'approvazione di una sola legge annuale (2021).

Sotto il profilo contenutistico, si riscontra invece una costanza nella struttura delle leggi annuali di recepimento: nella prima parte le leggi europee presentano, in modo analitico, quali sono gli atti a cui esse danno attuazione, ad esempio attraverso l'introduzione di nuove norme, mediante la modifica della normativa regionale. Le norme di questo tipo sono contenute nelle parti successive della legge regionale europea, di solito raccolte in specifici "capi" a seconda dell'atto a cui si ricollegano.

Ciò posto, all'interno delle singole leggi europee non mancano inoltre norme attuative anche di atti di *soft-law* e/o di programmi di "matrice" europea (o, quantomeno, presentati come tali).

Ciò premesso, non è comunque da escludersi che, parallelamente all'approvazione di regionali europee, nel periodo in esame si sia proceduto all'attuazione del diritto dell'Unione Europea attraverso uno o più interventi nell'ambito di altre leggi regionali, diverse dalla legge annuale comunitaria/europea (ovvero che si sia proceduto attraverso l'approvazione di atti amministrativi e/o di diverso tipo)¹².

Un elemento che sembrerebbe confermare questa prassi giunge analizzando l'attuazione della Direttiva 96/61 del 24 novembre 1996, detta direttiva IPPC in tema di inquinamento degli impianti industriali che è avvenuta attraverso una molteplicità di norme inserite in numerosi atti legislativi regionali (*e.g.* l.r. 23 dicembre 2004, n. 26, recante "disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"; l.r. 6 marzo 2007, n. 4, recante "adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali". Del resto, a conclusioni solo in parte divergenti si giunge osservando invece l'attuazione della direttiva "Habitat": al netto di alcune norme attuative, contenute

¹² Si segnala, inoltre, che a partire dal 2015 (e ciò vale anche per il 2016, il 2017 e il 2021), contestualmente alla legge europea, l'Assemblea legislativa approva una specifica legge (il cd. "collegato"), attraverso cui si perfezionano una serie di abrogazioni di leggi, regolamenti e singoli disposizioni normative regionali sempre al fine di attuare (e/o attuare meglio) il diritto dell'Unione. Sul punto, nel complesso, cfr. E. FERIOLI, *Le attività di rilievo internazionale e i rapporti con l'unione europea*, *cit.*, p. 349.



nella legge europea per il 2021 (art. 21) e, in precedenza, l.r. 27 giugno 2014, n. 7, e, in precedenza, nella legge comunitaria regionale per il 2014 art 72), altre sono contenute in atti legislativi diversi da quelli specificatamente previsti all'uopo (e.g. , l.r. Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4; l.r. 3 ottobre 2023 , n. 14, recante “disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione dei distretti del biologico”).